

## **La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale**

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di una Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (d'ora in avanti Commissione) e, in particolare, l'art. 4, comma 3 che prevede che la Commissione adotta nella sua prima seduta la tempistica e la disciplina procedurale dei propri lavori;

Visto il D.P.C.M. 3 luglio 2009 che ha istituito la predetta Commissione;

Visti i DD.MM. del 31 luglio 2009 e del 23 settembre 2009, che hanno designato il Presidente e i componenti la Commissione;

### **ADOTTA**

la seguente tempistica e disciplina procedurale dei propri lavori:

#### **Articolo 1 (La Commissione)**

1. Le presenti disposizioni procedurali, adottate ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2009, recante "Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale" (di seguito denominato dPCm), disciplinano l'organizzazione, il funzionamento e la tempistica della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (di seguito denominata Commissione).

#### **Articolo 2 (Presidente)**

1. Il Presidente della Commissione (di seguito denominato Presidente), nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), del dPCm, rappresenta la Commissione e ne dirige i lavori.

2. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente più anziano per età tra i rappresentanti tecnici del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Articolo 3 (Componenti titolari e supplenti, partecipanti, assistenza e presenza alle riunioni)**

1. Alle riunioni partecipano i componenti designati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del dPCm. I medesimi componenti, nel caso in cui non possano intervenire ad una riunione, possono essere sostituiti dai rispettivi componenti supplenti, designati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), secondo periodo, del dPCm. La sostituzione è comunicata al Presidente. I componenti supplenti possono comunque assistere alle riunioni.

2. Alle riunioni prendono parte anche i rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del dPCm.

3. Alle riunioni possono assistere i capi degli uffici legislativi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del dPCm. Possono altresì presenziare alle riunioni, previa autorizzazione del Presidente, collaboratori dei membri titolari.

#### **Articolo 4 (Consiglio di Presidenza)**

1. Il Consiglio di presidenza, composto ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del dPCm, assicura l'organizzazione e la programmazione dei lavori della Commissione e coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività.

#### **Articolo 5 (Segreteria)**

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del dPCm, si avvale di una segreteria la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

#### **Articolo 6 (Convocazione ed ordine del giorno)**

1. Il Presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di Consiglio di presidenza, convoca le riunioni della Commissione, di norma con almeno una settimana e comunque con non meno di due giorni di preavviso, e ne stabilisce l'ordine del giorno.

#### **Articolo 7 (Ordine dei lavori e disciplina delle riunioni)**

1. Il Presidente cura l'ordinato svolgimento dei lavori e ne assicura il buon andamento. Dà la parola, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, fa applicare le presenti disposizioni procedurali.

2. Ciascun componente ha facoltà di intervenire sull'ordine dei lavori.

#### **Articolo 8 (Discussione)**

1. Il Presidente dichiara aperta e chiude la discussione su ogni punto all'ordine del giorno. La discussione è organizzata in modo da assicurare il rispetto della tempistica dei lavori della Commissione di cui all'articolo 14.

2. Il Presidente, tenuto conto degli orientamenti emersi nel corso della discussione, ne assicura l'attuazione.

#### **Articolo 9 (Verbale delle riunioni)**

1. Il Presidente cura la redazione del verbale di ogni riunione avvalendosi della segreteria di cui all'articolo 5.

#### **Articolo 10 (Attività conoscitiva )**

1. La Commissione può richiedere informazioni, dati e loro elaborazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del dPCm e dell'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Il Presidente stabilisce il termine per la loro trasmissione.

2. La Commissione promuove la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi.

**Articolo 11**  
**(Attività consultiva della Commissione)**

1. La Commissione svolge attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

**Articolo 12**  
**(Trasmissione di informazioni e dati alle Camere, ai Consigli regionali e delle Province autonome)**

1. La Commissione trasmette informazioni e dati in suo possesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del dPCm.

**Articolo 13**  
**(Gruppi di lavoro)**

1. La Commissione può avvalersi della attività dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2, del dPCm. Il Consiglio di presidenza delibera l'istituzione di ulteriori gruppi di lavoro ove ne ravvisi la necessità, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPCm.

2. Nel rispetto della tempistica dei lavori della Commissione, i gruppi di lavoro trasmettono al Presidente relazioni sulle risultanze e sullo stato di avanzamento delle attività svolte.

**Articolo 14**  
**(Tempistica dei lavori della Commissione)**

1. I lavori della Commissione sono organizzati in modo tale da assicurare il rispetto dei tempi per l'emanazione dei decreti legislativi secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

2. La Commissione si riunisce almeno una volta al mese.

3. Il presidente della Commissione riferisce periodicamente al Presidente della Conferenza unificata sull'andamento dei lavori.

**Articolo 15**  
**(Norma finale)**

1. Le presenti disposizioni procedurali sono efficaci sino alla data di istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Roma, 29 settembre 2009